



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA N.89/ 2004

Il Capo del Circondario Marittimo di Palermo:

- VISTA la legge 31 dicembre 1982 n°979, recante disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA la legge 8 luglio 1986 n°349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;
- VISTA la legge-quadro sulle aree marine protette 6 dicembre 1991 n°394 e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 maggio 1981 n°98 recante "Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del 24 luglio 2002 relativo all'istituzione dell'area marina protetta denominata Capo Gallo-Isola delle Femmine, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio d'intesa con il Ministero dell'Economia e della Finanza e la Regione Siciliana;
- VISTA la propria ordinanza n°12/2002 del 18 gennaio 2002 con la quale nella zona di mare a nord dell'isolotto di Isola delle Femmine sono state vietate le attività meglio specificate nella stessa;
- VISTO il D.M. 21 marzo 2003 con il quale ai sensi dell'art. 2 comma 37 della legge 9 dicembre 1998 n°426 come integrato dall'art. 17 comma 4 della legge 23 marzo 2001 n°93 la gestione dell'area marina protetta di Capo Gallo – Isola delle Femmine è stata affidata in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Palermo;
- VISTA la nota SDM/2/4407/ del 3 giugno 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTA la nota n°D.M./2D/6305/ del 31 luglio 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che stabilisce deroghe parziali fino al 31 ottobre 2003 delle norme di salvaguardia previste dal decreto istitutivo;
- VISTA la nota n°SDM/2/6508 del 7 agosto 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- VISTA la nota n°130 del 5 agosto 2003 della Segreteria Tecnica per le Aree Marine Protette del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio
- VISTI gli esiti degli accertamenti effettuate nel tratto di mare ricadente all'interno dell'area marina protetta al fine di individuare le zone da adibire ad ancoraggio;
- CONSIDERATA la necessità, nelle more che sia adottato il Regolamento d'esecuzione della Riserva, di tutelare lo specchio acqueo ricadente all'interno della stessa, nonché di regolamentare **in via transitoria**, le attività d'uso del mare prevedendone modalità e divieti, secondo le direttive poste dal sopracitato Decreto Istitutivo e della nota n°D.M./2D/6305 del 31 luglio 2003;
- VISTI gli articoli 17, 30, 52, e 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del regolamento d'esecuzione (parte marittima);
- VISTA la legge 31 dicembre 1982 n°979 ed in particolare il titolo V;
- VISTO l' articolo 19 comma 7 della legge n°394/91;

**RENDE NOTO**

che l'Area Marina Protetta di "Capo Gallo-Isola delle Femmine" è istituita con D.M. 24 luglio 2002, come delimitata dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
A 1)	38° 11'.45 N	013° 14'.58 E (in costa)	
B	38° 13'.00 N	013° 12'.90 E	
C	38° 14'.33 N	013° 19'.80 E	
D 1)	38° 12'.80 N	013° 19'.80 E (in costa)	

In particolare:

**la zona "A"** di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare:

a) il tratto di mare a ovest di Capo Gallo compreso tra La Puntazza ed il faro di Capo Gallo, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
E 1)	38° 13'.33 N	013° 18'.22 E (in costa)	
F	38° 13'.58 N	013° 18'.22 E	
G 1)	38° 13'.58 N	013° 19'.05 E	

b) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola delle Femmine, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
H 1)	38° 12'.65 N	013° 14'.10 E (in costa)	
I	38° 12'.65 N	013° 13'.85 E	
J	38° 12'.95 N	013° 13'.85 E	
K	38° 12'.95 N	013° 14'.45 E	
L	38° 12'.70 N	013° 14'.45 E	
M 1)	38° 12'.70 N	013° 14'.45 E (in costa)	

**la zona "B"** di riserva generale comprende:

a) il tratto di mare tutt'attorno Capo Gallo, circostante la zona "A" di cui al punto precedente, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	
P1)	38° 12'.75 N	013° 17'.40 E (in costa)	
Q	38° 13'.00 N	013° 17'.20 E	
R	38° 13'.70 N	013° 18'.65 E	
S	38° 13'.70 N	013° 19'.25 E	
T	38° 13'.40 N	013° 19'.45 E	
U 1)	38° 13'.30 N	013° 19'.30 E	

- b) il tratto di mare tutt'intorno l'Isola delle Femmine, circostante la zona "A" di cui al punto precedente, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
V	38° 12'.45 N	013° 13'.65 E
W	38° 13'.05 N	013° 13'.65 E
X	38° 13'.05 N	013° 14'.60 E
Y	38° 12'.45 N	013° 14'.60 E

- c) il tratto di mare compreso tra Punta della Catena e Punta Matese, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
N 1)	38° 12'.15 N	013° 15'.60 E (in costa)
O 1)	38° 12'.25 N	013° 16'.00 E (in costa)

La zona "C" di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro così come individuato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente, oltrechè del Decreto istitutivo citato in premessa.

Si rende noto, altresì, che ai sensi del D.M. 21 marzo 2003 la gestione provvisoria dell'Area Marina Protetta di "Capo Gallo-Isola delle Femmine" è stata affidata alla Capitaneria di Porto di Palermo, di seguito indicata "ENTE GESTORE".

#### **ART. 1- Attività vietate nell'intera area marina protetta**

All'interno di tutta l'area marina protetta "Capo Gallo- Isola delle Femmine" come meglio in premessa individuata, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta:

- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali ed animali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici, di formazioni geologiche e minerali;
- l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

#### **ART. 2 – Attività vietate nella zona "A"**

Nelle zone "A", oltre a quanto indicato nell'art. 1 sono vietati:

- la balneazione;
- le immersioni subacquee con o senza apparecchi respiratori, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;
- la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 3;

- d) l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
- e) l'ormeggio libero;
- f) la pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- g) la pesca subacquea.

### **ART. 3 – Attività consentite nella zona “A”**

Nelle zone “A” è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica esplicitamente autorizzate dall'Ente gestore.

### **ART.4 - Attività vietate in zona “B”**

Nella zona “B”, oltre a quanto indicato all'articolo 1, sono vietati:

- a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto negli articoli 3 e 5 comma 1 lett. e), f) e g);
- b) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 3;
- c) l'ormeggio libero;
- d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 comma 1 lett. h);
- e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 5 comma 1 lett. i);
- f) la pesca subacquea.

### **ART. 5 - Attività consentite in zona “B”**

Nelle zone “B”, oltre a quanto previsto nel precedente articolo 3, sono invece consentite:

- a) la balneazione;
- b) l'ormeggio nei punti indicati all'articolo 8,
- c) le visite guidate subacquee, con l'ausilio dei Centri d'immersione subacquea aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previamente autorizzati a svolgere tale attività dall'Ente gestore, con le modalità stabilite da apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- d) le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore e con le modalità stabilita da apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- e) la navigazione a vela e a remi;
- f) la navigazione a motore, a velocità non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, autorizzate dall'Ente gestore;
- g) la navigazione a motore alle unità da diporto con scafo di lunghezza fino a 10 metri, a velocità non superiore a 5 nodi, a distanza non inferiore a 200 metri dalla costa e limitatamente ai tratti di mare delimitati dalla congiungente i punti P1) – Q) – F) – E1) e N1) - O1), le cui coordinate sono meglio sopra indicate;
- h) l'esercizio della pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta previa autorizzazione dall'Ente gestore;
- j) le attività di pescaturismo, previamente autorizzate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede

legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

- k) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato dall'Ente gestore.

#### **ART. 6 – Attività vietate in zona “C”**

Nella zona “C”, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, sono vietati:

- a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 7 comma 1 lett.e), f), e g);
- b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 3;
- c) l'ormeggio libero;
- d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1 lett. h);
- e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7 comma 1 lett. k);
- f) la pesca subacquea.

#### **ART. 7 – Attività consentite in zona “C”**

Nella zona “C”, oltre a quanto indicato negli articoli 3 e 5 sono consentiti:

- a) la balneazione;
- b) l'ormeggio nei punti indicati all'articolo 8.
- c) le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore e con le modalità stabilite da apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- d) le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore e con le modalità stabilite da apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto che regolamenti tale attività;
- e) la navigazione a motore alle unità da diporto con scafo di lunghezza fino a 24 metri, a velocità non superiore a dieci nodi;
- f) la navigazione a vela e a remi;
- g) la navigazione a motore, a velocità non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi, alle unità adibite al trasporto collettivo ed alle unità adibite alle visite guidate, anche subacquee, preventivamente autorizzate dall'Ente gestore;
- h) l'esercizio della pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- i) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo della Riserva, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- j) le attività di pescaturismo, autorizzate dall'Ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958 n°250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

- k) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché ai non residenti qualora specificatamente autorizzati dall'Ente gestore;
- l) il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato dall'Ente gestore.

### **ART. 8 – Ormeggio**

L'ormeggio è consentito unicamente nei campi-boa appositamente attrezzati ubicati come di seguito specificato; per ogni boa è ammesso l'ancoraggio massimo di 5 unità.

<b>N. boa</b>	<b>Campo</b>	<b>Latitudine</b>	<b>Longitudine</b>
1	1 Capo Gallo	38° 13' 111 N	013° 19' 403 E
2	1 Capo Gallo	38° 13' 137 N	013° 19' 406 E
3	1 Capo Gallo	38° 13' 157 N	013° 19' 383 E
4	1 Capo Gallo	38° 13' 182 N	013° 19' 404 E
5	1 Capo Gallo	38° 13' 203 N	013° 19' 385 E
6	1 Capo Gallo	38° 13' 201 N	013° 19' 419 E
7	1 Capo Gallo	38° 13' 221 N	013° 19' 401 E
8	2 ex scivoli cassina	38° 13' 138 N	013° 17' 775 E
9	2 ex scivoli cassina	38° 13' 118 N	013° 17' 763 E
10	2 ex scivoli cassina	38° 13' 141 N	013° 17' 740 E
11	2 ex scivoli cassina	38° 13' 139 N	013° 17' 704 E
12	2 ex scivoli cassina	38° 13' 108 N	013° 17' 711 E
13	2 ex scivoli cassina	38° 13' 110 N	013° 17' 677 E
14	2 ex scivoli cassina	38° 13' 085 N	013° 17' 687 E
15	3 Barcarello	38° 12' 489 N	013° 16' 814 E
16	3 Barcarello	38° 12' 461 N	013° 16' 797 E
17	3 Barcarello	38° 12' 475 N	013° 16' 779 E
18	3 Barcarello	38° 12' 499 N	013° 16' 785 E
19	3 Barcarello	38° 12' 511 N	013° 16' 746 E
20	3 Barcarello	38° 12' 532 N	013° 16' 777 E
21	4 Punta Matese	38° 12' 055 N	013° 15' 880 E
22	4 Punta Matese	38° 12' 081 N	013° 15' 891 E
23	4 Punta Matese	38° 12' 107 N	013° 15' 897 E
24	4 Punta Matese	38° 12' 067 N	013° 15' 831 E
25	4 Punta Matese	38° 12' 090 N	013° 15' 852 E
26	4 Punta Matese	38° 12' 115 N	013° 15' 862 E
27	5 Isola est	38° 12' 557 N	013° 14' 422 E
28	5 Isola est	38° 12' 563 N	013° 14' 393 E
29	5 Isola est	38° 12' 590 N	013° 14' 395 E
30	5 Isola est	38° 12' 605 N	013° 14' 366 E
31	5 Isola est	38° 12' 602 N	013° 14' 330 E
32	5 Isola est	38° 12' 565 N	013° 14' 361 E
33	5 Isola est	38° 12' 574 N	013° 14' 316 E
34	6 Isola ovest	38° 12' 426 N	013° 14' 103 E
35	6 Isola ovest	38° 12' 396 N	013° 14' 120 E
36	6 Isola ovest	38° 12' 395 N	013° 14' 090 E
37	6 Isola ovest	38° 12' 404 N	013° 14' 053 E
38	6 Isola ovest	38° 12' 396 N	013° 14' 111 E
39	6 Isola ovest	38° 12' 370 N	013° 14' 073 E
40	6 Isola ovest	38° 12' 372 N	013° 14' 036 E

## **ART. 9 – Violazioni e sanzioni**

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non sia diversamente disciplinato saranno perseguiti ai sensi dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991 n°394 – “Legge quadro sulle Aree protette” e successive modifiche;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore con effetto immediato.

L'ordinanza n. 95/2003 in data 8 agosto 2003 è abrogata.

Palermo li, 6 agosto 2004

**FIRMATO**  
**IL COMANDANTE**  
**C.A. (CP) Vincenzo PACE**





*Al legato n. 2 dell'ordinanza n. 89/2004*



